

**Interrogazione parlamentare al Ministro dell'Economia e Finanze n. 5-04587.  
Interroganti: Lo Monte e Zeller. Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle  
spese sostenute per interventi di risparmio energetico.**

Per sapere:

- premesso che:

l'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha prorogato anche per il 2011 le detrazioni fiscali del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico prolungando però da 5 a 10 anni il periodo su cui far valere le detrazioni;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, con riguardo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta - di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 - ha chiarito che i contribuenti interessati alla detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, devono inviare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate una comunicazione sull'apposito modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute;

è quindi pacifico che sui lavori iniziati nel 2010, ma non ancora ultimati entro il 31 dicembre 2010, i contribuenti possono beneficiare del periodo breve di 5 anni;

contestualmente l'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ma ha ritenuto applicabile la sanzione in misura fissa, da euro 258 a euro 2.065, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta da norme tributarie;

il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 prevede invece che l'omissione dell'attestazione di non aver terminato i lavori entro il 31 dicembre 2011 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione «anticipata»;

vari commentatori ipotizzano che i contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi per il 2010, hanno un Irpef lorda inferiore a tutte le detrazioni d'imposta possano scegliere di non fare l'attestazione della mancata fine dei lavori al 31 dicembre 2010, optando dunque, per convenienza, di ripartire l'agevolazione fiscale in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 (invece che in 5 anni), mentre l'agevolazione in 5 anni (e la comunicazione all'ENEA entro il 31 marzo 2011) converrebbe solamente a coloro che hanno un'irpef lorda superiore alle detrazioni -

se ritenga corretta l'interpretazione che i soggetti che non abbiano effettuato, entro il 31 marzo 2011, la comunicazione all'ENEA sulla mancata fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010, possano scegliere di ripartire l'agevolazione fiscale in 5 o 10 anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2010.

**Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini sotto riportati il 13 aprile 2011. TESTO DELLA RISPOSTA :**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti.

In particolare, gli Onorevoli interroganti ricordano che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 2010 ha precisato che, in caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, l'omesso o irregolare invio della comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, rendendosi applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Inoltre, l'articolo 4, comma 1-quater, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, stabilisce che, se i lavori sono ancora in corso di realizzazione, è possibile usufruire della detrazione

spettante per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ultimati.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se possa ritenersi corretta l'interpretazione in base alla quale se i lavori sono iniziati nel 2010 e proseguono per più periodi di imposta, le persone fisiche (non imprenditori) e i professionisti che abbiano attestato che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, potranno ripartire la detrazione in cinque anni, a partire dall'anno di imposta 2010; mentre, qualora l'attestazione sia stata omessa, tali soggetti non potranno beneficiare della «anticipazione» della detrazione e usufruiranno della detrazione solo al momento in cui tutti gli adempimenti richiesti risulteranno rispettati.

Pertanto, se i lavori sono ultimati, ad esempio, il 31 dicembre 2011 (con invio all'Enea della comunicazione di fine lavori nei 90 giorni successivi), la ripartizione delle spese sostenute nel 2010 dovrà essere effettuata in 10 anni (come previsto dalla legge di stabilità 2011), a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2011.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che - fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame - il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Testo unico delle imposte sui redditi (principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).

Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).

Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate (e non in cinque come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).